



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 24/02/2015

OPERAZIONI SUL CAPITALE

Aumento di capitale

Relatrice: Francesca De Gregori

AUMENTO DI CAPITALE

NORME DI RIFERIMENTO:

- SPA: articoli 2438-2444
- SRL: articoli 2481-2481-ter

PRINCIPIO CONTABILE DI RIFERIMENTO:

- Documento OIC 08/2014 n. 28

AUMENTO DI CAPITALE

Le operazioni sul capitale sono modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto e pertanto devono essere generalmente deliberate con le modalità relative:



ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- » Il verbale è redatto dal Notaio e iscritto nel R.I. (30 gg)
- » Sono richieste le maggioranze dell'assemblea straordinaria salvo maggioranze più elevate previste per statuto:

SPA	Quorum costitutivo	Quorum deliberativo
Prima	Più di 1/2 capitale sociale (2368, 2c)	Più di 1/2 capitale sociale (2368, 2c)
Seconda	Più di 1/3 capitale sociale (2369, 3c)	Almeno 2/3 capitale sociale (2369, 3c)

SRL	Quorum costitutivo	Quorum deliberativo
Prima	Almeno 1/2 capitale soc. (2479bis, 3c)	Almeno 1/2 capitale soc. (2479bis, 3c)
Seconda	1/2 capitale sociale (salvo diverso da statuto)	1/2 capitale sociale (salvo diverso da statuto)

AUMENTO DI CAPITALE

TIPOLOGIE AUMENTO:



GRATUITO



A PAGAMENTO



SCINDIBILE: Se la delibera di aumento ammette la validità di una sottoscrizione parziale il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (Art. 2439 e art. 2482).



INSCINDIBILE: Se la delibera di aumento **non** ammette la validità di una sottoscrizione parziale, la delibera è priva di effetti e gli amministratori devono restituire i versamenti effettuati e liberare i soci dall'obbligo (Art. 2439 e art. 2482).



DELEGATO:

(Art. 2443) SPA


Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 2481 SRL

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

Ogni socio mantiene la stessa quota di partecipazione posseduta prima dell'aumento attraverso:



Mediante imputazione a capitale delle riserve o altri fondi disponibili iscritti a bilancio:

- - Riserva da sovrapprezzo
- - Riserva da conversione obbligazioni
- - Riserva da utili netti su cambi
- - Riserva da deroghe ex comma 4, articolo 2423, codice civile
- - Riserve di rivalutazione
- - Riserve statutarie prive di specifica destinazione
- - Riserve con specifica destinazione previa delibera dell'assemblea straordinaria di modifica della destinazione
- - Riserve facoltative di utili
- - Riserve costituite con apporti soci (es. versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale, fondo perduto)
- - Riserva legale (eccedente)
- - Utili portati a nuovo

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

CONDIZIONE PRELIMINARE:

Art. 2438 - SPA

Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Art. 2481- SRL

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Inoltre:

In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate.

Tuttavia il Consiglio Notarile di Milano con massima 122/2011: La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.

Necessaria predisposizione di una situazione patrimoniale aggiornata a non più di quattro mesi secondo i criteri del bilancio di esercizio.

Ma: non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all'uopo sufficiente l'attestazione dell'organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio. (Triveneto 2014)

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

CONFERIMENTI:

SPA (artt. 2342-2345)	Srl (artt. 2464-2466)
DENARO	DENARO
BENI IN NATURA E CREDITI	TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ATTIVO SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE ECONOMICA
//	PRESTAZIONI D'OPERA E DI SERVIZI

N.B. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro.

All'atto della sottoscrizione deve essere versato alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo (artt. 2438 e 2481bis); in caso di srl unipersonale il versamento va effettuato per intero (art 2481bis, c. 5).

Se invece nell'atto costitutivo è prevista la possibilità di conferire beni e servizi:

Art. 2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti.

1. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

[E cioè:

- *Le azioni corrispondenti a conferimenti di beni e crediti devono essere integralmente liberate alla sottoscrizione (art. 2342, c. 3)*
- *Divieto di conferimento d'opera o di servizi (art, 2342 c.5)*
- *Obbligo di perizia di stima (art. 2343)*

- continua -

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

- continua - Art. 2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti.

2. L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater.

[N.B.: Beni in natura o crediti conferibili senza relazione di stima ex art. 2343ter:

- *PRIMO COMMA: Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con valutazione pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento*
- *SECONDO COMMA: Beni o crediti diversi dai precedenti con valutazione pari o inferiore alternativamente:*
 - *a) al fair value iscritto nell'ultimo bilancio a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;*
 - *b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità]*

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

5. La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, (se si sono verificati fatti nuovi eccezionali tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti e verifica dei requisiti dell'esperto)) è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.

6. Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma (nuova valutazione).

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

art. 2441. Diritto di opzione

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
2. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. (...)
4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. (...)
5. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.
6. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto. (...)
7. Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
8. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

UN CASO PRATICO

DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE IN UNA SPA

«Numero ... di Repertorio Numero ... di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA xxx S.P.A. del 07/08/2008

ORDINE DEL GIORNO

2.aumento del capitale sociale e delibere conseguenti

...

Il Presidente propone inoltre, al fine di sviluppare l'attività di ... S.p.A. di aumentare l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di euro 9.635.000,00 fino ad euro 39.010.000,00 a pagamento, mediante versamento di denaro nelle casse sociali da offrirsi in opzione ai soci a sensi di legge alla pari ovvero da collocarsi presso terzi con sovrapprezzo di euro 0,055 per ogni azione di nuova emissione.

In tal senso egli sottopone agli azionisti una situazione patrimoniale alla data del ... dalla quale risulta che la società non ha maturato perdite, trovandosi quindi nelle condizioni per poter deliberare il suddetto aumento.

Il Dottor ..., a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma quanto illustrato dal Presidente e si dichiara favorevole alle proposte dal medesimo avanzate.

L'assemblea degli azionisti, dopo breve discussione, all'unanimità di voti dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale straordinaria alla data del ... della quale il Presidente ha dato lettura e che, firmata dal presidente e da me Notaio in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale;
- di aumentare il capitale sociale fino ad euro 39.010.000,00 a pagamento, mediante versamento di denaro nelle casse sociali, con emissione di un corrispondente numero di azioni del valore nominale di euro 0,47 cadauna;
- di offrire detto aumento in opzione ai soci a sensi di legge e dell'articolo cinque dello Statuto sociale, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute;
- che detto diritto di opzione debba essere esercitato entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dell'offerta nel competente Registro delle Imprese;

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

- di offrire l'aumento rimasto inoptato in prelazione ai soci;
 - che detto diritto di prelazione debba essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del diritto di opzione;
 - che la parte di aumento sulla quale i soci non esercitino opzione e prelazione possa essere collocato presso terzi con sovrapprezzo di 0,055 euro per ogni azione di nuova emissione sottoscritta dai terzi medesimi;
 - che il deliberato aumento possa complessivamente essere sottoscritto entro diciotto mesi dall'iscrizione della presente delibera nel competente Registro delle Imprese;
 - che qualora entro la suddetta data l'aumento sopra deliberato non fosse stato interamente sottoscritto il medesimo si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a tale data effettuate;
 - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare i termini e le modalità dell'aumento suddetto e quindi, tra l'altro, di emettere le nuove azioni sulla base delle sottoscrizioni e determinare il godimento delle stesse;
 - di modificare, ora per allora l'articolo cinque dello statuto sociale concernente il capitale sociale, indicando l'ammontare del capitale sociale nella misura in cui verrà sottoscritto e versato l'aumento deliberato, della quale sottoscrizione e versamento dovrà essere dato atto al momento del deposito dello statuto aggiornato;
 - che la modifica dello statuto per effetto dell'aumento di capitale sociale con la presente assemblea deliberato, avrà effetto dal giorno in cui risulterà depositata nel registro delle imprese l'attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale.
- Null'altro essendo da deliberare il Presidente dichiara pertanto chiusa l'assemblea essendo le ore quindici e cinquantasette minuti.»

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

VERBALE CDA ALLO SCADERE DIRITTO DI OPZIONE

// giorno 8 aprile 2010 alle ore 12.45, in Genova, presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della xxx S.p.A., a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento sull'aumento di capitale.

Il Presidente ricorda che in data 7 agosto 2008 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti aveva deliberato in merito ad un aumento di capitale della Società ad un valore per azione di Euro 0,47 per complessivi Euro 29.375.000 portando il capitale dagli attuali Euro 9.635.000 a Euro 39.010.000. Il sig. xxx informa il Consiglio che tutti i soci ad eccezione della YYY S.r.l. hanno proceduto alla sottoscrizione ed al versamento come previsto, rinunciando a sottoscrivere l'eventuale quota rimasta inoptata. Sulla base di quanto detto l'aumento di capitale sottoscritto ammonta ad Euro 28.566.600,00 con un corrispondente versamento di Euro 7.141.650,00. La quota inoptata ammonta invece ad Euro 808.400,00. Il Presidente, tenuto conto dell'importo raggiunto, nonché della volontà espressa da tutti i soci di rinunciare alla sottoscrizione della quota di aumento rimasta inoptata, propone, come previsto dalla sopraccitata Assemblea Straordinaria, di offrire a terzi la parte di aumento non sottoscritta con un sovrapprezzo pari ad Euro 0,055 per azione.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione ed ottenuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità
delibera

- di offrire a terzi l'aumento di capitale non sottoscritto dai soci, con le modalità previste dall'Assemblea Straordinaria del 7 agosto 2008;
- di dare mandato al Presidente a individuare potenziali investitori interessati ad aderire all'aumento nei termini stabiliti.

VERBALE CDA AL TERMINE OPERAZIONE

Il giorno 8 aprile 2010 alle ore 12.45, in Genova, presso la sede della società si è riunito il Consiglio di Amministrazione della xxx S.p.A., a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento sull'aumento di capitale.

Il Presidente propone quindi di passare al punto all'ordine del giorno e cede la parola al sig. xxx che, avvalendosi di un prospetto riepilogativo già inviato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, informa che con il mese di marzo del corrente esercizio si è chiuso il periodo di sottoscrizione dell'aumento di capitale di Euro 29.375.000 deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 7/8/2008, con una sottoscrizione complessiva di n. 60.780.000 azioni per un valore nominale di Euro 28.566.600,00 ed un versamento del 25% dell'importo sottoscritto e quindi per Euro 7.141.650. L'aumento è stato sottoscritto dai soci senza il pagamento di alcun sovrapprezzo. Il capitale pertanto, dopo i necessari adempimenti normativi, ammonterà a complessivi Euro 38.201.600 per un numero complessivo di azioni pari a 81.280.000.

Il Consiglio di Amministrazione prede atto ed autorizza il Presidente, ad adempiere alla relative formalità, ivi compresa l'emissione delle nuove azioni con godimento regolare.

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

UN CASO PRATICO

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO SCINDIBILE IN UNA SPA

PROCEDIMENTO come da delibera che precede:

1. 07/08/2008: Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto
2. 05/09/2008: Deposito della delibera da parte del Notaio entro 30 giorni (art. 2436)
3. 01/10/2008: iscrizione della delibera nel Registro imprese e dell'offerta in opzione
4. 30/09/2009: termine esercizio diritto di opzione (art 2441 comma 2- entro 1 anno dall'iscrizione che precede)
5. 30/10/2009: termine esercizio prelazione inoptato (art. 2441 comma 3 - 30 giorni dal termine che precede)
6. 31/03/2010: termine sottoscrizione (art 2439 comma 2 - 18 mesi dall'iscrizione della delibera di aumento)
7. 30/04/2010: deposito attestazione esecuzione dell'aumento di capitale (art 2444 comma 1)
8. 14/06/2010: iscrizione attestazione (art 2444 comma 2)

ASPETTI CONTABILI

Documento OIC 08/2014 n. 28

24. La sottoscrizione dell'aumento di capitale può intervenire contestualmente all'assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima. Il divieto ex articolo 2444, comma 2, codice civile di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce diversa dalla voce AI "Capitale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati nella voce "Versamenti in conto aumento del capitale sociale", che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione.

Nel caso pratico, alla sottoscrizione del capitale e contestuale versamento del 25%, le scritture saranno:

1	Crediti verso soci	@	Riserva versamenti c/aumento di capitale	28.566.600,00
2	Banca c/c	@	Credito verso soci	7.141.650,00

All'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 codice civile, da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva alla voce AI "Capitale".

3	Riserva versamenti c/aumento di capitale	@	Capitale sociale	28.566.600,00
---	--	---	------------------	---------------

25. In caso di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati, come un debito verso i sottoscrittori, in una voce denominata "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

ASPETTI FISCALI

IMPOSTA DI REGISTRO (DPR 131/1986)

L'aumento del capitale sociale a pagamento mediante denaro, conferimento di aziende o di altri beni esclusi gli immobili, i diritti reali immobiliari e le unità da diporto sconta l'imposta di registro in misura fissa di € 200.

L'aumento del capitale sociale a pagamento effettuato mediante conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari sconta l'imposta in misura proporzionale:

- 9% fabbricato abitativo esente o non soggetto IVA
- 200 € fabbricato abitativo soggetto ad IVA
- 4% fabbricato destinato ad attività commerciali non suscettibile di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree da destinare alla costruzione di un fabbricato della stessa natura purché ultimato entro 5 anni
- 200 € fabbricato destinato ad attività commerciali non suscettibile di altra destinazione senza radicale trasformazione soggetto ad IVA
- 12% terreni agricoli
- 200€ aree edificabili soggette ad IVA

L'aumento gratuito di capitale sconta l'imposta di registro in misura fissa di € 200.

IMPOSTE SUI REDDITI DOVUTE DAI SOCI (ART. 47 COMMA 6 Tuir)

Non costituisce distribuzione di utili ai soci la distribuzione di azioni gratuite di nuova emissione o l'aumento gratuito del valore di quelle in circolazione a seguito di aumento gratuito di capitale.

MODELLO UNICO SOCIETA' D ICAPITALI

Obbligo di compilazione del **Prospetto del capitale e delle riserve nel quadro RS** al fine di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.

AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO

art. 2481bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti nella srl

1. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

2. La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

3. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

4. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.

5. Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

6. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

➤ N.B. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. La legge non prevede esplicitamente la relazione di stima dei conferimenti di cui all'art. 2465 tuttavia nella prassi si ritiene che la relazione di stima sia necessaria.